



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 2°, composto dai signori Magistrati

Luigi TOSTI, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefano TOSCHEI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso n. 11128/2007, proposto dai sigg. Anna ABBRUZZESE e consorti (come da elenco allegato alla presente), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele LIOI e Stefano VITI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Otranto n. 18,

CONTRO

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del sig. Presidente *pro tempore*, il DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del sig. Ministro *pro tempore*, il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro *pro tempore* e l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall' Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliavano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI

della Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, controinteressata, non costituita in giudizio,

PER L'ANNULLAMENTO

dei provvedimenti in data 26 luglio 2007, con cui il Ministero intimato ha respinto le istanze attoree del precedente giorno 6, intese ad ottenere la ripartizione, tra gli uffici regionali, dei residui 367 posti di cui al concorso bandito l'11 luglio 2001, nonché il consequenziale avviamento dei relativi candidati al nuovo percorso formativo per la loro copertura.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica dell'8 aprile 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, solo l'avv. MIRENGHI (per delega dell'avv. VITI);

Ritenuto in fatto che, con decreto dell'11 luglio 2001 ed in applicazione dell'accordo sindacale stipulato il precedente 4 maggio, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali (DPF) indisse una procedura selettiva per il passaggio all'area C, pos. econ. C1 per complessivi 715 posti disponibili negli uffici del Dipartimento stesso, riservata ai dipendenti collocati nell'area B, posizioni economiche B1, B2 e B3;

Rilevato che il predetto bando prevede all'immediata ripartizione, tra gli uffici del Dipartimento, di 328 dei 715 posti messi a concorso, mentre i residui 367 posti sarebbero stati ripartiti, secondo il criterio delle vacanze, soltanto dopo la conclusione delle procedure di riqualificazione del personale bandite a' sensi dell'art. 3, commi 205/207 della l. 28 dicembre 1995 n. 549, nonché ad avvenuta assunzione dei vincitori del concorso a 219 posti di funzionario tribu-

tario bandito a'sensi dell'art. 82 del DPR 27 marzo 1992 n. 287;

Rilevato altresì che i sigg. Anna ABBRUZZESE e consorti dichiarano d'aver partecipato alla predetta procedura selettiva, collocandosi, nella graduatoria formata in esito alla fase di valutazione dei titoli per l'ammissione al percorso formativo, in posizione non utile a quest'ultima, ossia nei posti successivi ai 328 immediatamente ripartiti in sede di bando;

Rilevato inoltre che i sigg. ABBRUZZESE e consorti rendono nota la conclusione ormai da tempo delle procedure concorsuali indicate dal bando quale condizione per la ripartizione territoriale dei 367 posti residui;

Rilevato ancora i sigg. ABBRUZZESE e consorti rendono noto d'aver chiesto al Ministero dell'economia, stante il lungo tempo trascorso in assenza d'attuazione del bando circa la ripartizione dei predetti posti e nonostante l'impegno all'uopo assunto con le OO.SS. con l'intesa stipulata l'8 febbraio 2006, di procedere a tal ripartizione ed alle conseguenti operazioni;

Rilevato pure che, con altrettante note del 26 luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze ha respinto le istanze dei sigg. ABBRUZZESE e consorti, nella considerazione che la riforma dell'Amministrazione finanziaria e l'introduzione delle Agenzie fiscali hanno ridotto le dotazioni organiche del personale del DPF, rispetto a quando furono indicati i posti tenuti presente nel predetto bando, peraltro ancora ridotti per effetto del DPCM 8 febbraio 2006;

Rilevato quindi che i sigg. ABBRUZZESE e consorti si gravano innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando le risposte del Ministero dell'economia e delle finanze e deducendo in punto di diritto cinque articolati gruppi di censure;

Considerato in diritto che va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione,

sollevata dalle Amministrazioni intimare, in quanto nella specie si controverte non già su atti di gestione del rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti, bensì delle vicende (*recte*, sulla conclusione) d'una procedura selettiva, preordinata al reclutamento riservato per il passaggio ad una qualifica corrispondente alla pos. econ. C1, appartenente ad una diversa e superiore area (l'Area C) d'inquadramento dei ricorrenti stessi;

Considerato altresì che, nella specie, la pretesa attorea non concerne affatto alcuno scorrimento di graduatorie già formate e, in ultima analisi, l'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica oggetto di reclutamento, ma assai più semplicemente la conclusione d'un procedimento amministrativo concorsuale, espressamente suddiviso (e come tale accettato dai ricorrenti stessi) in due fasi, la seconda delle quali soggetta alla duplice condizione della previa definizione di altri e precedenti concorsi e della residua capienza di posti;

Considerato allora che, stante la struttura della procedura selettiva per cui è causa, non è possibile configurare giammai, e certo questa non è, ad una sua serena lettura, la domanda qui azionata dai ricorrente, lo scorrimento d'alcunché, in quanto la conclusione della procedura stessa presuppone la ricognizione dell'effettiva vacanza dei posti da ripartire —il bando all'uopo disponendo la ripartizione «... *secondo il criterio delle vacanze...*»—, ed implica altresì l'avviamento dei ricorrenti e degli altri candidati all'ulteriore percorso formativo ed all'esame finale;

Considerato invero che solo il superamento di questo conclude la procedura *de qua* e dà luogo alla formazione della graduatoria definitiva, la quale, com'è noto e per l'insegnamento della Corte regolatrice, segna l'estremo limite della competenza del Giudice amministrativo su tutti i concorsi a pubblici impie-

ghi e sulle procedure selettive interne per il passaggio a diversa e superiore area d'inquadramento;

Considerato inoltre che, assodata l'assenza d'ogni ineluttabilità di tal superamento da parte dei ricorrenti e, a più forte ragione, del loro inquadramento nella pos. econ. C1, a nulla vale il richiamo, da parte delle Amministrazioni resistenti, tra atti di micro-organizzazione e quelli di macro-organizzazione quale criterio di riparto tra le giurisdizioni in tema di lavoro subordinato pubblico, per la duplice ragione che, nella specie, i ricorrenti invocano la conclusione di quella fase del procedimento selettivo rimasto tuttora inevasa e mai espressamente revocata in autotutela e che l'*an* ed il *quomodo* del reclutamento sfuggono alla cognizione dell'AGO in funzione di Giudice del lavoro;

Considerato ancora che è del tutto priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità del gravame in epigrafe per omessa impugnazione del bando, giacché i ricorrenti non solo non hanno mosso alcuna censura contro quest'ultimo, ma, anzi, ne chiedono, ove sussistano i presupposti delle vacanze, l'integrale esecuzione ove, se del caso, le Amministrazioni resistenti non intendano revocarlo in relazione ad un nuovo e più preciso apprezzamento discrezionale dell'interesse pubblico al reclutamento;

Considerato pure che è da rigettare l'eccezione di sospensione pregiudiziale del presente giudizio a'sensi dell'art. 64, c. 1 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165, in quanto, nella specie, non si controverte né su una causa individuale di lavoro di cui al precedente art. 63, né tampoco sull'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole d'un CCNL o d'altro accordo collettivo;

Considerato, nel merito ed ai fini dell'esatta determinazione delle vacanze in organico del DPF, il citato DPCM 8 febbraio 2006, in base al quale il Ministe-

ro intimato ha respinto le istanze attoree, individua per la pos. econ. C1, circa gli uffici centrali e le segreterie degli organi di giustizia tributaria, 260 unità e, rispettivamente, 750 unità di personale, mentre, dal canto suo, il DPF ha emanato la nota prot. n. 51763 del 26 settembre 2007, in base alla quale permanevano a quella data ancora 151 e, rispettivamente, 307 unità di personale;

Considerato di conseguenza che i ricorrenti offrono, sul punto dell'attualità delle vacanze per la pos. econ. C1, un serio principio di prova che giustifica la necessità d'un approfondimento istruttorio;

Considerato allora che è opportuno, ad avviso del Collegio, acquisire, pure al fine di verificare la permanenza dell'attualità dell'interesse azionato:

A) – motivati e documentati chiarimenti in ordine alle vacanze della pos. econ. C1 per il personale degli uffici centrali del DPF e delle Commissioni tributarie, suddivise per territorio;

B) – motivati e documentati chiarimenti circa le eventuali procedure, attivate o definite, per la copertura delle vacanze così evidenziate;

C) – motivati e documentati chiarimenti sulle modalità di copertura dei posti residui indicati dal bando della procedura selettiva dell'11 luglio 2001, nonché sulle fonti pattizie nel frattempo stipulate con le OO.SS. inerenti a tali modalità;

Considerato che all'adempimento di tal incumbente istruttorio deve provvedere l'intimato Ministero – DPF entro giorni trenta (30 gg.) dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d'ufficio, mediante deposito degli atti richiesti alla Segreteria della Sezione;

Considerato che parimenti opportuno s'appalesa, ad avviso del Collegio, fissare fin d'ora all'8 luglio 2009 l'udienza pubblica di trattazione, nel merito, del ricorso in epigrafe.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 2°, in parte respinge le eccezioni d'inammissibilità del ricorso n. 11128/2007 in epigrafe e, per la restante parte e riservata al definitivo ogn'altra statuizione in rito, nel merito e sulle spese, ordina al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione e nel termine colà indicato. Fissa all'8 luglio 2009 l'udienza pubblica di trattazione del ricorso in epigrafe.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2009.

Luigi TOSTI, PRESIDENTE

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE